



PROVINCIA DI CROTONE

SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO: Autoscuole – Studi Consulenza – Centri Revisione

Via M. Nicoletta, n. 28 – 88900 Crotona (Kr)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO E PER IL CONSEGUIMENTO DELLA IDONEITA' PROFESSIONALE

Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 23 del 22.05.2008.
Modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 03.12.2008.

SOMMARIO REGOLAMENTO

TITOLO 1- NORME GENERALI

Art. 1 - Fonti normative

Art. 2 - Attività di consulenza

Art. 3 - Programmazione numerica

Art. 4 - Attività espletata dagli Enti Pubblici Non Economici

TITOLO II - AUTORIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 5 - Requisiti richiesti

Art. 6 - Istruttoria

Art. 7 - Domanda di autorizzazione

Art. 8 – Documentazione

Art. 9 - Responsabilità professionale

Art. 10 - Capacità Finanziaria

Art.11 - Contributo una tantum

Art. 12 - Trasferimento dell'azienda

Art. 13 - Attività provvisoria

Art. 14 - Trasformazione dell'azienda

Art. 15 - Rinuncia dell'autorizzazione

Art. 16 - Interruzione dell'attività

Art. 17 - Accesso agli uffici pubblici

Art. 18 – Locali

Art. 19 - Cambio locali o trasferimento della sede

Art. 20 - Tenuta dei documenti

Art. 21 - Tariffe

Art. 22 - Orari di apertura e periodi di chiusura

Titolo III - Esami di idoneità professionale

Capo I - Norme generali

Art. 23 - Finalità

Art. 24 - Modalità per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale

Art. 25 - Requisiti per l'ammissione all'esame

Capo II - Commissione esaminatrice e norme di funzionamento

Art. 26 - Commissione esaminatrice

Art. 27 - Norme di funzionamento

Art. 28 - Adempimenti preliminari alle sessioni d'esame

Capo III - Procedure e svolgimento dell'esame

Art. 29 - Modalità di presentazione della Domanda di ammissione

Art. 30 - Bando pubblico

Art. 31 - Prova d'esame

Art. 32 - Adempimenti per lo svolgimento della prova

Art. 33 - Rilascio dell'attestato

TITOLO IV - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 34 – Vigilanza

Art. 35 - Sanzioni

Art. 36 - Informativa

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 37 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 38 - Entrata in vigore

Quadro Normativo

TITOLO 1 - NORME GENERALI

ART. 1 - FONTI NORMATIVE

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni provinciali in materia di autorizzazione e vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto - attribuite dalla Legge 08.08.1991 n. 264, così come modificata ed integrata dalla Legge 04.1.1994 n. 11 - e determina il "Programma provinciale delle autorizzazioni".

2. La materia del settore è regolata, oltre che dalla Legge 08.08.1991 n. 264, recante "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", dalla Legge 04.01.1994 n. 11, "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi", dal Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30.04.1992 n. 285, così come modificato dal Decreto Legislativo 10.09.1993 n. 360, dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495, da decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero dei Trasporti in attuazione della L. 264/91 e dal presente regolamento.

3. Il presente regolamento disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in attuazione all'art. 105 lett. g) del D. Lgs. 112/98.

4. Lo svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza è regolato:

- Legge 8 agosto 1991 n. 264 art.5, "Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
- Legge 04 gennaio 1994 n. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi";
- . Decreto 16 aprile 1992 n. 338 "Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
- . D. Dirig. 2 luglio 1996 "Attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
- . D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998 art. 105 comma 3 lett. g);
- Legge Regionale 24 dicembre 1998 n.45 art.8 lett. m) "Organizzazione degli esami per consulenti della circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi delle legge 8 agosto 1991, n. 264";
- . Circolare 18 gennaio 1999, n.2/99 "Artt. 5, comma 4, e 10, comma 2 L. 8 agosto 1991, n. 264
- "Rilascio, a domanda, attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";

Circolare 2 maggio 2001, n.128/M360 "Art.5, legge 8 agosto 1991, n.264. Sessione d'esami per il

conseguimento degli attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato e concernenti la materia.

ART. 2 – ATTIVITA' DI CONSULENZA

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza, nonché di adempimenti relativi alla circolazione di veicoli e natanti a motore, come specificati nella tabella " A " , allegata alla L. 264/91 (che si riporta all'allegato 1), e comunque ad essi connessi, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

2. Il presente regolamento, si applica anche alle attività di rilascio di certificazioni per conto di terzi ed agli adempimenti ad essa connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art.115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il disbrigo di pratiche automobilistiche (art. 1 comma 1 Legge 11/94).

3. Ai fini del presente regolamento l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è definita " Attività di Consulenza Automobilistica" e le imprese esercitanti la medesima sono denominate " Studi di consulenza automobilistica.

4. Ai sensi dell' art. 1 comma 3 della Legge 11/94 l'attività di consulenza automobilistica è esercitata da imprese individuali e società nonché dalle autoscuole, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto; nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla L. 264 del 1991.

È di esclusiva competenza delle autoscuole l'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla L. 01.12.1986 n. 870 : esami per conducenti di veicoli a motore.

Art. 3 - PROGRAMMAZIONE NUMERICA

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il decreto del Ministro dei Trasporti del 09.12.92 definisce i criteri per la programmazione numerica a livello provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività degli studi di consulenza automobilistica.

2. Il numero delle autorizzazioni, su base provinciale, è fissato all'art. 1 del predetto decreto, ed è dato dalla relazione $N = V/2400$, in cui N = numero degli studi di consulenza automobilistica, V= numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia.

3. Nelle Province in cui, in base alla determinazione di cui al comma precedente, il numero delle autorizzazioni da concedere risultasse inferiore al numero degli studi di consulenza, già operanti sul

territorio alla data del 05 settembre 1991, in base alla licenza di cui all'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, verranno rilasciate autorizzazioni in soprannumero, in misura tale da garantire la riconversione di tutte le licenze valide ed operanti alla data di entrata in vigore della legge n. 264/91. Verranno rilasciate altresì autorizzazioni in soprannumero in caso di cessione di azienda per atto "inter vivos o mortis causa", se riferite ad aziende già operanti alla data di entrata in vigore della legge 264/91.

4. Nelle Province in cui il numero degli studi di consulenza, operanti alla data di entrata in vigore della legge n. 264/91, risultasse inferiore rispetto al numero programmato di autorizzazioni, risultante in base alla determinazione eseguita secondo l'art. 1 del D.M. 09.12.1992, verranno rilasciate a cura delle Province medesime un numero di autorizzazioni pari alla differenza tra il numero degli studi di già operanti ed il numero di autorizzazioni programmate.

5. La determinazione del numero degli studi di consulenza automobilistica, essendo direttamente proporzionale al numero di mezzi circolanti, dovrà essere periodicamente verificata ed aggiornata con cadenza quinquennale sulla base dei dati statistici forniti dagli uffici: Pubblico Registro Automobilistico e Automobil Club. Ciò comporta la modifica triennale del piano.

6. Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate a singole imprese o società in possesso dei requisiti previsti dalla L. 264/91 secondo i criteri e le modalità disciplinate dal presente regolamento provinciale e nel rispetto del programma numerico del piano provinciale che costituisce parte integrante al presente atto.

7. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze della situazione socio-economico, la Provincia di Crotone definisce, sulla base dei criteri per la programmazione numerica stabiliti dal D.M. 09.12.1992, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività degli studi di consulenza automobilistica.

Nella determinazione del numero provinciale delle autorizzazioni si terrà conto, ai fini dell'applicazione degli indici previsti dall'art 1 del DM 09.12.92 :

- a) del numero degli studi di consulenza in atto;
- b) del numero degli uffici dipendenti da enti pubblici non economici, art 337 D.P.R 495/92;
- c) del numero delle autoscuole in atto non titolari d'autorizzazione per l'attività di cui alla lett. a).

8. Il numero delle autorizzazioni, su base provinciale, è fissato all' art. 1 del predetto decreto, ed è dato dalla relazione $N = V / 2400$, in cui N = numero degli studi di consulenza automobilistica, V = numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia.

In relazione a quanto sopra espresso si espone, il seguente programma provinciale dall'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di della Provincia di Crotone, così di seguito:

Vista la legge 8.8.91 n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) ;

Visto che l'art. 2 comma 3 della legge 8.8.91 n. 264 (Sviluppo programmato del settore) stabilisce che le province definiscono il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Preso atto del numero dei veicoli circolanti nella Provincia di Crotone, secondo i dati trasmessi dall'A.C.I. di Crotone;

Visto che occorre redigere tale programma al fine di disciplinare i nuovi studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto oltre a quelli già operanti secondo la normativa vigente in materia;

Visto che su tutto il territorio provinciale sono attivi n. 25 studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto che l'art. 1 del D.M. 09.12.1992 definisce i criteri per la programmazione numerica a livello provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con la relazione: $N = v / 2.400$ in cui N = numero d'agenzie e V = numero dei veicoli circolanti immatricolati nella Provincia di Crotone;

Preso atto che l'AcI di Crotone, su richiesta del competente Ufficio del Servizio Trasporti, ha comunicato il numero dei veicoli circolanti nella Provincia di Crotone e che tali dati sono aggiornati al 31.12.2003.

Considerato che i veicoli circolanti sul territorio provinciale a tale data ammontavano a n. 111.036, e che attualmente, considerato un incremento di crescita del 5% annuo fino al 31.12.2008 sono 141.713 perciò, applicando la relazione di cui sopra si ottiene: $141.713 / 2.400 = 59$, e pertanto possono operare n. 59 studi di consulenza a fronte dei 25 già operanti.

Considerato, altresì, che il numero delle autorizzazioni operanti - alla data d'entrata in vigore della legge 08.08.1991 n. 264 - è inferiore rispetto al numero d'autorizzazioni programmato, possono essere rilasciate un numero d'autorizzazioni pari alla differenza tra il numero di studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto già operanti ed il numero d'autorizzazioni programmate.

La provincia di Crotone, ai fini di una migliore e adeguata programmazione, è stata suddivisa in n. 8 ambiti territoriali omogenei, in considerazione della popolazione e della posizione topografica dei paesi. In applicazione del rapporto $V/2.400$ nella Provincia possono operare n. 59 Studi di Consulenza da cui detraendo quelli già operanti risulta una disponibilità di complessive 34 nuove autorizzazioni. Nel prospetto di seguito riportato vengono indicati per ogni ambito le autorizzazioni disponibili, quelle concesse e quelle da concedere. Si precisa che al fine di uniformare gli ambiti necessari agli Studi di Consulenza con quelli occorrenti per la programmazione delle Scuole Guida si è proceduto ad una nuova aggregazione dei paesi limitrofi, lasciando inalterato il numero degli ambiti che di seguito vengono indicati nella tabella corrispondente.

NUOVA DISTRUZIONE PER AGGREGATI COMUNALI COSTITUENTI GLI AMBITI DEGLI STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

Provincia di Crotone	Paesi costituenti l'ambito	Numero dei Paesi	Autoveicoli Circolanti	N= V /2.400	Numero delle Autorizzaz.ni concesse	Numero delle Autorizzaz.ni da concedere
Numero Ambito	27	27	141.713	59	25	34
1	Crotone	1	49.970	21	10	11
2	Isola Capo R	1	13.835	5.76	4	2
3	Cirò Marina	1	11.447	4.76	2	2
4	Scandale	3	2.398	1.00	0	
	San Mauro		1.692	0.70	0	
	Cutro		8.437	3.51	3	
	Totale Ambito		12.527	5.21	3	2
5	Cotronei	7	4.467	1.86	1	
	Caccuri		1.350	0.56	1	
	Cerenza		1.159	0.48	1	
	CastelSilano		918	0.38	0	
	Savelli		1.094	0.45	0	
	Verzino		1.623	0.68	0	
	Casabona		2.223	0.93	0	
	Totale Ambito		12.834	5,34	3	2
6	Belv. Spinello	4	1.888	0.79	0	
	Strongoli		5.336	2.22	0	
	Rocca di Neto		4.781	1.99	1	
	S.Severina		1.663	0.69	0	
	Totale Ambito			13.668	5.7	1
7	Crucoli	7	2.484	1.03	0	
	Umbriatico		667	0.28	0	
	Cirò		2.968	1.24	0	
	Torre Melissa		2.727	1.14	0	
	S.Nicola dell' Alto		660	0.27	0	
	Pallagorio		1.013	0.42	0	
	Carfizi		608	0.25	0	
	Totale Ambito		11.127	4.63	0	5
8	Mesoraca	3	5.370	2.23	1	
	P. Policastro		8.195	3.41	1	
	R Bemarda		2.693	1.12	0	
	Totale Ambito		16.258	6.77	2	5

Ai titolari di Studi di Consulenza può essere concessa l'apertura di una sede secondaria in ambito diverso dalla sede principale, per come previsto dall'art. 5 comma 7 del presente regolamento, nel rispetto della programmazione numerica provinciale.

ART. 4 – ATTIVITA' ESPLETATA DAGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

1. L'attività di consulenza automobilistica, esercitata dagli Enti pubblici non economici è disciplinata dalla L.264/91, così come modificata e integrata dalla L.11/94. Essa è svolta direttamente dall' Automobile Club ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli stessi. L'Automobil Club deve comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione D.T.T entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un elenco degli uffici gestiti. Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco delle persone designate quali responsabili professionali in possesso dell'attestato di idoneità professionale. Tali elenchi devono essere aggiornati ad ogni variazione che venga apportata agli stessi.

2. L'attività di consulenza automobilistica, esercitata direttamente dall'Automobile Club ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 Settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla L. 264/1991.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, su richiesta dell' Automobile Club competente, direttamente a tale Ente in relazione agli Uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art.3 della L. 264/91, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art.5 della stessa legge. All' Automobile Club competente si applica l'art.9 della L. 264/91.

4. Le autorizzazioni rilasciate ai predetti uffici vengono revocate qualora il titolare del rapporto di convenzionamento o di concessione venga a perdere i requisiti previsti dall'art. 3 della L. 264/91 e non sia sostituito dall'Ente pubblico non economico competente entro il termine di novanta giorni.

5. E' fatto comunque obbligo all' ACI di comunicare alla Provincia la costituzione e/o l'estinzione

di ogni delegazione diretta, nonché la costituzione e/o l'estinzione di ogni rapporto di convenzionamento con studi autorizzati ai sensi dell' art.3 della L. 264/91. Le autorizzazioni decadono qualora venga meno il rapporto di convenzionamento o di concessione tra i predetti Enti e l'agenzia.

6. Nei locali sede degli uffici dell' Automobile Club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell' ACI stesso (art.2 comma 4 L. 11/94).

TITOLO II - AUTORIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI

1.Nel quadro dello sviluppo programmatico del settore di cui al piano provinciale allegato,

l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica è rilasciata dalla Provincia al richiedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabilito (art. 35 della Legge 7 Dicembre 1999, n. 472) in Italia.
- b) abbia raggiunto la maggiore età;
- c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648/Bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della L.15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione
- e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. 264/91;
- g) disponga di locali idonei ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento e di adeguata capacità finanziaria ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società.

A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alla lettera a), b), c) del comma 2, e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.

4. Nel caso il richiedente sia l'A.C.I., l'attestato di idoneità professionale di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto:

- . in caso di delegazione gestita in via diretta, da un dipendente dell' A.C.I., designato quale responsabile professionale;
- . nel caso di delegazione gestita in regime di concessione o convenzione, dalla persona designata dall' A.C.I., quale responsabile professionale, tra quelle indicate nel comma 2 lettere a), b), c), qualora trattasi di società, dal singolo titolare parimenti designato dall' A.C.I., se trattasi di impresa individuale.

5. Il rilascio dell' autorizzazione di cui al comma l è subordinato al versamento del contributo una tantum di euro 25,82, di cui all'art. 11 del presente regolamento.

6. Le licenze rilasciate dalla Questura antecedentemente all'entrata in vigore della L. 264/91 vengono convertite in autorizzazioni provinciali ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento.

7. Gli operatori che intendono gestire, " sedi secondarie" di studi di consulenza automobilistica, devono richiedere all'Amministrazione Provinciale una autorizzazione, la quale viene rilasciata nel rispetto dei limiti posti dalla programmazione numerica provinciale e nel rispetto dei requisiti di cui al comma l del presente articolo.

Per ogni " sede secondaria" che in capo al medesimo titolare si intende aprire, ai sensi della circolare n.146 del 20.11.1996, dovrà essere prevista la presenza di un preposto (Responsabile di sede) abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica.

Questi, a seconda della forma organizzativa imprenditoriale, potrà trattarsi di un institore, di un socio, di un socio accomandatario (per la società in accomandita semplice o per azioni) o di un amministratore della società, purché in possesso di tutti i requisiti soggettivi prescritti dalla legge 264/1991, compreso l'attestato di capacità professionale, e non espliciti la propria attività presso altra sede, sia pure facente capo al medesimo titolare di autorizzazione. Ai titolari di studi di consulenza potrà essere rilasciata una sola autorizzazione per l'apertura di una sede secondaria in ogni ambito territoriale.

8. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia l'intenzione di effettuare variazioni o modifiche dei presupposti e delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione, al fine di ottenere il preventivo assenso sull' operazione medesima.

9. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, al versamento di € 100,00, con causale " per spese istruttorie rilascio autorizzazione 1^ (o 2^ sede)", sul c/c/p n. 583880 intestato a " Provincia di Crotone - Settore Autoparco e Trasporti -Via M. Nicoletta n. 28 , 88900 Crotone.

10. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento annuale di € 100,00, sul c/c/p n. 583880 con causale: " per spese di vigilanza, sopralluoghi, mantenimento rapporti tra l'Ente e gli studi di consulenza" intestato a "Provincia di Crotone - Settore Autoparco e Trasporti - Via M. Nicoletta n. 28 , 88900 Crotone.

Tutti i proventi derivanti da spese istruttorie, spese di vigilanza, spese per sanzioni e quant'altro, sono vincolate alle necessità del Settore Autoparco e Trasporti che ne disporrà per rendere la sua azione più efficiente e più efficace a favore dell' utenza.

ART. 6 – ISTRUTTORIA

1. La Provincia provvede ad indire bando pubblico per il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di modifica del programma provinciale e/o con cadenza semestrale , nel rispetto del regolamento e

del programma numerico contenuto nello stesso.

2. Il bando pubblico indica:

- a) il numero delle autorizzazioni rilasciabili per ambiti territoriali;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al bando pubblico;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- d) i titoli preferenziali;
- e) le modalità di redazione, approvazione, utilizzo e validità della graduatoria.

3. La Commissione del Concorso è costituita dal Dirigente del Settore Autoparco e Trasporti, con funzione di Presidente, da un Funzionario Amministrativo, da un esperto della materia designato dal D.T.T e da un Segretario dipendente del Settore Autoparco e Trasporti. Ai componenti la Commissione spetta un gettone di presenza pari a € 200,00 per il Presidente, a € 160,00 per i funzionari e ad € 80,00 per il segretario, escluse spese previste per legge.

4. La Commissione del Concorso procede alla valutazione delle richieste per verificare:

- a) l'ammissibilità in ordine alla limitazione numerica degli studi di consulenza automobilistica ai sensi del D.M. 09 Dicembre 1992, nel rispetto del programma numerico stabilito nel piano provinciale;
- b) i requisiti indicati all'art. 5, del presente regolamento, accertando d'ufficio presso gli uffici competenti i requisiti soggettivi indicati all'art. 3 della L. 264/91.

5. La Commissione del concorso dichiarerà inammissibile la domanda presentata in difetto dei requisiti previsti all'art. 5 del presente regolamento. In caso contrario si procederà alla redazione della graduatoria di merito come da bando pubblico e quindi all'assegnazione della licenza ai candidati vincitori.

6. Gli uffici provinciali del Settore Mobilità e Trasporti provvedono ad aggiornare il piano, variando il numero degli studi ammessi per ambiti territoriali, a seguito del rilascio di nuove autorizzazioni successivamente all'indizione del bando pubblico.

7. Nel caso il numero delle istanze è superiore al numero delle autorizzazioni rilasciabili per territorio comunale, le autorizzazioni saranno rilasciate in applicazione dei seguenti criteri:

- a) il maggior periodo, risultante da opportune attestazioni, d'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, con la comprovata qualifica di cui all'art. 5 nonché come dipendente o collaboratore familiare o associato in partecipazione;
- b) anzianità dell'attestato d'idoneità professionale con certificazione di avere esercitato la professione.

Punteggio

- a) **Professionalità ed esperienza nel settore.**

Saranno attribuiti 3 punti per ogni anno di servizio documentato (0,25 per ogni mese o per frazioni superiori a 16 giorni - per un massimo di 10 anni) prestato dal titolare dell'attestato d'idoneità professionale, in qualità di dipendente o collaboratore professionale o socio lavoratore, presso uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Il servizio dovrà essere documentato tramite presentazione del libretto di lavoro e/o contratto professionale o d'autocertificazione, resa nelle forme di legge, a firma dell'interessato.

b) Informatizzazione.

Il punteggio di cui al precedente punto a) è raddoppiato qualora lo studio di consulenza automobilistica, presso il quale il titolare dell'attestato d'idoneità professionale ha prestato servizio, sia informatizzato. Per informatizzazione s'intende, in particolare, l'attivazione del collegamento con il CED del D.T.T. Farà quindi fede, al riguardo, l'autocertificazione prodotta dall'interessato relativamente alla data d'autorizzazione a tale collegamento da parte del D.T.T.

c) Disponibilità all'utilizzo di supporti informatici hardware e software.

Sarà attribuito un punteggio di 3 punti alle domande attestanti l'impegno ad acquisire almeno:

- un personal computer con caratteristiche tecniche adeguate agli standard di mercato;
- software in grado di coprire tutte le esigenze gestionali ed amministrative dell'agenzia (da cui sia possibile, in particolare, ottenere la stampa del libro giornale) ed integrato con i dati e le procedure ottenibili attraverso la connessione CED del D.T.T.;
- un modem con caratteristiche tecniche adeguate alle esigenze di connessione con il CED del D.T.T.
- software e quant'altro necessario per la comunicazione attraverso strumenti di posta elettronica (anche con la Provincia di Crotone).

L'impegno ad acquisire tali attrezzature dovrà essere certificato mediante la presentazione di un contratto preliminare di vendita (nei modi previsti dall'art. 1351 del Codice Civile) subordinato al rilascio dell'autorizzazione.

d) Livello di scolarizzazione raggiunto dal titolare dell'idoneità professionale.

Saranno attribuiti i seguenti punteggi;

- diploma d'istruzione secondaria 1 punto;
- diploma di laurea breve: 2 punti;
- diploma di laurea: 3 punti.

Agli interessati sarà data comunicazione scritta della graduatoria ed i vincitori saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, pena l'esclusione dalla graduatoria, i seguenti documenti:

- a) l'attestato di capacità finanziaria come previsto dall'art. 10 del presente regolamento;
- b) la ricevuta del versamento del contributo "una tantum" come previsto dall'art. 11 del presente

regolamento;

c) ricevuta del versamento dell'importo pari a € 100,00 sul c.c.p. n. 583880 con causale per sopralluogo locali per l'accertamento idoneità degli stessi, intestato alla Provincia di Crotone – Settore Mobilità e Trasporti Via M. Nicoletta, n. 28 88900 Crotone.

Ai richiedenti non inseriti in graduatoria, sarà comunicato, per iscritto e con provvedimento motivato, il mancato accoglimento dell'istanza.

Qualora i criteri, definiti al comma 7 dell'art. 6 non fossero sufficienti a stabilire la priorità d'assegnazione, si procederà all'aggiudicazione "per sorteggio" alla presenza dei richiedenti.

ART.7- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. In seguito alla pubblicazione del bando pubblico, chiunque intenda esercitare l'attività di consulenza automobilistica dovrà rivolgere domanda di autorizzazione al Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti Provinciale di Crotone con sede in Via M. Nicoletta n.28, 88900 Crotone.
2. La domanda, redatta in bollo, dovrà contenere i requisiti indicati all'art. 5 del presente regolamento e dovrà essere redatta secondo lo schema predisposto dagli uffici provinciali;
3. Nel caso di società la domanda deve riportare le generalità di tutti i soci con le qualifiche specificate ai commi 2 e 3 dell' art. 5 del presente regolamento
4. Nel caso di domanda a nome dell' ACI, questa deve indicare:
 - per l'esercizio diretto, la persona responsabile alla quale verrà affidato l'ufficio che eserciterà l'attività;
 - per l'esercizio a mezzo ufficio in regime di concessione o di convenzionamento, la società cui intende affidare l'esercizio dell'attività con il nominativo della persona designata quale responsabile professionale dell'ufficio: le dichiarazioni di cui ai punti a), b), c), d), e) dell'art. 5 comma 1, devono essere riferite alla stessa persona.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE

1. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. attestato di idoneità professionale in copia autenticata a norma di legge;
 - b. copia dell'atto costitutivo e statuto in caso di società e certificazione comprovante l'iscrizione nei registri della cancelleria presso il tribunale;
 - c. fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità art. 3 della Legge 127/97 modificato dall'art. 2 comma 10 della L. 191/98.
2. Successivamente dovrà essere presentata, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo provinciale della graduatoria per l'assegnazione dell'autorizzazione, la seguente documentazione:
 - a) copia autenticata del titolo di proprietà o del contratto di affitto relativo ai locali che

saranno utilizzati dall'impresa; nell' eventualità di contratto di locazione deve essere specificata la destinazione dei locali ad uso di studio di consulenza automobilistica;

b) planimetria dei locali in scala 1:100 e relativa relazione tecnica, redatta e vistata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie che deve essere uguale o superiore a quella prevista dal decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.92, con nota dell'indicazione circa la destinazione e le superfici nette dei locali stessi;

c) certificato igienico - sanitario dei locali rilasciato dalla locale ASL e certificato di agibilità rilasciato dal Comune, indicante la destinazione d'uso dei locali o altra certificazione sostitutiva rilasciata dall' Amministrazione Comunale in cui i locali hanno sede;

d) documentazione relativa al possesso di adeguata capacità finanziaria comprovata mediante attestazione da azienda o istituto di credito o società finanziaria, con capitale sociale non inferiore a € 2.582.285,00 riferita a **unimporto pari a € 51.645,670**

e) un elenco completo del personale esecutivo corredato dal certificato, rilasciato dagli enti previdenziali, di avvenuta denuncia ed iscrizione del predetto personale con il relativo numero di posizione contributiva;

f) il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ;

g) la ricevuta del versamento del contributo una tantum di cui all'art. 11 del presente regolamento.

3. Il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato antimafia, per il titolare e per le altre persone indicate dalla legislazione vigente, saranno richiesti d'ufficio alle competenti autorità.

4. Si procederà allo scorrimento della graduatoria, qualora l'ufficio dovesse riscontrare carenza nella documentazione trasmessa o nei requisiti richiesti.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

2. In caso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della L. 264/91 come modificato dalla L.11/94, la responsabilità professionale grava sull'avente diritto alla conversione della licenza rilasciata dalla Questura.

3. In caso di attività esercitata in via transitoria ai sensi dell'art. 4 della L. 11/94, la responsabilità professionale ricade sugli aventi diritto.

ART. 10- CAPACITA' FINANZIARIA

1.Le imprese individuali e le società che richiedono all'Amministrazione Provinciale una nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica dovranno dimostrare di

avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di

- a) aziende o istituti di credito;
- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

2. L'attestazione, effettuata secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti in data 09.11.92 che si riporta all'allegato 2, deve avere riferimento ad un importo pari a euro 51.645,69 e non può essere effettuata frazionatamente da più istituti di credito o società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai criteri che sottostanno alla dimostrazione del requisito.

ART. 11 - CONTRIBUTO UNA TANTUM

All'atto del rilascio di una nuova autorizzazione il titolare dell'impresa o la società di consulenza automobilistica sono tenuti a versare un contributo "una tantum" di Euro 25,82, previsto dall'art.8, comma 4, della L. 264/1991, il cui importo è stato determinato con Decreto 26 aprile 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

ART. 12-TRASFERIMENTO DELL' AZIENDA

1. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione, in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione sarà rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte del richiedente.

2. Ai sensi dell'art. 2557 del c.c., chi aliena l'azienda non può, per un periodo di 5 anni avviare un nuovo studio di consulenza automobilistica che per l'ubicazione o altre circostanze sia idoneo a sviare la clientela dell' azienda ceduta.

3. Nel caso in cui gli eredi intendano cedere l'attività devono dare comunicazione entro trenta giorni al Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti Provinciale il quale provvederà alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data del ricevimento della comunicazione. Entro tale periodo deve essere completata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva. Il termine di sei mesi sopra menzionato può essere prorogato per altri sei mesi per giustificati motivi.

4. Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 3 le autorizzazioni vengono revocate.

5. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione scritta da parte del precedente titolare con firma autentica nelle forme di legge.

ART. 13 - ATTIVITA' PROVVISORIA

1. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività

può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L.264/91.

2. Nel caso di società a seguito di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo di 2 anni, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

3. I soggetti subentranti ai sensi dei commi precedenti, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'art. 5 della L.264/91 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui al D.M. 1° Aprile 2000, n.127.

4. Le disposizioni di cui al comma precedente circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale, si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della L.11/94, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.

5. L'attività provvisoria è prevista anche nel caso indicato all'art. 37 del presente regolamento.

ART. 14 - TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA

1. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso e/o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione di copia autentica del relativo verbale, devono essere comunicati all'Amministrazione Provinciale - Dirigente Settore Mobilità e Trasporti - che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione. Non può recedere il socio su cui grava la responsabilità professionale, se non contemporaneamente sostituito da altro socio idoneo. In tal caso dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione all' Amministrazione Provinciale.

2. Nel caso di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata dall'Amministrazione Provinciale un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

ART. 15 - RINUNCIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In caso di rinuncia dell'autorizzazione per cessazione di attività deve essere presentata una dichiarazione in bollo nei modi di legge, indirizzata all'Amministrazione Provinciale, con la quale il

titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa, restituendo l'atto di autorizzazione.

2. La dichiarazione in caso di società deve essere sottoscritta da tutti i soci quando si tratta di società di persone, dai soci accomandatari quando si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

ART 16 - INTERRUZIONE DELL' ATTIVITA'

1. L'attività può essere sospesa per gravi motivi dal titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per un massimo di altri sei mesi nel caso di gravi e comprovati motivi, previa comunicazione scritta e motivata all'Amministrazione Provinciale, che ne prende atto con provvedimento del Dirigente.

2. Dell'avvenuta ripresa dell'attività dovrà essere data comunicazione scritta all'Amministrazione Provinciale entro i successivi 15 giorni.

3. Qualora al termine del periodo di sospensione l'attività non venga ripresa, l'autorizzazione verrà revocata.

ART. 17- ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI

1. Ferma restando la responsabilità professionale di cui all'art. 9 del presente regolamento, gli studi di consulenza automobilistica possono avvalersi per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso gli uffici pubblici, di dipendenti, purché in possesso dei requisiti previsti alle lettere c), d), e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 264/91. Per il personale operante nello studio di consulenza automobilistica, devono essere rispettate le norme vigenti ai fini assistenziali, previdenziali, infortunistici e fiscali.

2. Lo svolgimento presso gli uffici pubblici delle pratiche relative alla attività di consulenza automobilistica ed alla certificazione per conto di terzi, in quanto espressamente autorizzata, è consentito ai soggetti legittimati, in base alle L. 264/91 e l. 11/94 riconosciuti dall'Amministrazione Provinciale mediante apposita tessera.

3. Quando il titolare dello studio di consulenza automobilistica gestisca anche l'attività di autoscuola è consentito l'accesso agli uffici pubblici, per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai soggetti legittimamente inseriti in tali strutture. Per quanto riguarda le autoscuole, le attività sono limitate alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.

4. Per il rilascio della tessera, il titolare, legale rappresentante o socio amministratore, dovrà produrre per se stesso e per gli eventuali soggetti da legittimare ad operare presso gli sportelli della P. A., apposita richiesta corredata dalla documentazione di seguito indicata :

- a) n. 2 foto formato tessera;
- b) copia conforme all'originale del libro paga, aggiornato per i dipendenti o ogni altra documentazione valida per i soci e/o collaboratori familiari;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 lett. c), d), e) della L. 264/91.

5. L'Amministrazione Provinciale accerta d'ufficio i requisiti soggettivi per verificare l'assenza di motivi ostativi all'insediamento del personale da abilitare all'accesso agli uffici pubblici.

6. Il rilascio della tessera è subordinato alla preventiva vidimazione della stessa da parte del Dirigente del Servizio.

7. Per la disabilitazione all'accesso agli uffici pubblici è necessaria apposita comunicazione all'Amministrazione Provinciale e restituzione della tessera di riconoscimento.

ART. 18-LOCALI

1. L'attività di consulenza automobilistica può essere svolta solamente nei locali espressamente autorizzati, non sono pertanto ammesse sedi o recapiti diversi, anche se del medesimo titolare. I locali riconosciuti idonei dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, devono essere adibiti esclusivamente all'attività di consulenza automobilistica.

2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede lo studio di consulenza automobilistica.

3. Tali locali devono comprendere ai sensi dell'art. 1 del Decreto 9 novembre 1992:

a) un ufficio e un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi.

L'ufficio, aerato e illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;

b) servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati e aerati.

4. Qualora lo studio di consulenza automobilistica sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza automobilistica e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico e al ricevimento degli incarichi.

5. I criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano ai locali degli studi di consulenza automobilistica che, alla data di entrata in vigore della L. 264/91, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del R.D. 18/06/31 n. 773.

6. I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza automobilistica prima dell'entrata in vigore della L. 264/91,

trasferiscono la propria attività, a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza automobilistica veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.92.

ART. 19 - CAMBIO LOCALI O TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1. Il cambio dei locali o trasferimento della sede potrà essere effettuato solo dopo il rilascio di nulla osta del Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti, previa valutazione della domanda corredata dei documenti attestanti l'idoneità e la disponibilità dei locali.

2. Il cambio dei locali o trasferimento della sede è sempre consentito nell'ambito del territorio dello stesso Comune e tra Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale. Il trasferimento di sede in un Comune appartenente ad altro ambito territoriale è ammesso a condizione che nello stesso risulti la disponibilità dal programma provinciale.

3. La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema predisposto dagli uffici provinciali.

4. La domanda per ottenere l'autorizzazione al trasferimento, rivolta al Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti Provinciale - con sede in Via M. Nicoletta n.28, 88900 Crotona, deve contenere:

- a. i dati anagrafici e codice fiscale del titolare o del legale rappresentante;
- b. l'esatta denominazione e ubicazione della vecchia e della nuova sede dell'attività.

5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. copia autenticata del titolo di proprietà o del contratto di affitto relativo ai locali che saranno utilizzati dall'impresa o altro documento dal quale risulti la disponibilità dei locali;
- b. planimetria dei locali in scala 1:100, redatta e vistata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie che deve essere uguale o superiore a quella prevista dal decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.92;
- c. certificato igienico - sanitario dei locali rilasciato dalla locale ASL e certificato di agibilità rilasciato dal Comune, indicante la destinazione d'uso dei locali.

6. I trasferimenti di sede all'interno dello stesso ambito territoriale o in comune appartenente ad altro ambito territoriale, nel rispetto della limitazione numerica del piano provinciale, sono considerati prioritari rispetto alle richieste per l'apertura di nuovi studi di consulenza automobilistica.

7. Con la pubblicazione del bando pubblico le domande di trasferimento vengono accettate solo nel termine fissato dal bando pubblico stesso e avranno titolo preferenziale rispetto al rilascio di nuove autorizzazioni. Durante l'istruttoria del concorso non potranno essere prese in considerazione richieste di trasferimento tra ambiti territoriali diversi sino ad avvenuto aggiornamento del programma Provinciale.

ART. 20 - TENUTA DEI DOCUMENTI

1. Il titolare dell'impresa di consulenza o nel caso di società, gli amministratori devono redigere un registro-giornale, che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.

2. L'impresa o la società di consulenza, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad essa consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme ai modelli approvati con Decreto del Ministro dei Trasporti 08/02/92 (allegati 3 e 4).

3. La ricevuta di cui al comma 2 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro giornale di cui al comma 1.

4. Le ricevute devono essere numerate progressivamente e predisposte in duplice copia, di cui gli originali vengono conservati per almeno 2 anni e rilegati, in base al numero progressivo e alla data di rilascio.

5. I documenti di cui ai commi del presente articolo devono essere curati e compilati in ogni loro parte senza cancellature e abrasioni di sorta. I medesimi devono essere sempre tenuti nei locali degli studi di consulenza automobilistica e vanno tenuti a disposizione delle autorità competenti per il controllo.

ART. 21 - TARIFFE

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza automobilistica sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei Trasporti.

2. Le tabelle delle tariffe minime e massime e quelle praticate dall'impresa o dalla società, timbrate dalla Provincia che ne conserva copia, devono essere permanentemente affisse nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

3. La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime è esercitata dalle province e dai comuni.

ART. 22 - ORARI DI APERTURA E PERIODI DI CHIUSURA

1. . Gli orari di apertura stabiliti e prescelti dal titolare e/o legale rappresentante dell'impresa dopo essere stati comunicati all' Amministrazione Provinciale, devono essere esposti all'esterno dello studio di consulenza automobilistica, in maniera ben visibile al pubblico.

2. Parimenti vanno comunicati preventivamente all'Amministrazione Provinciale i periodi di chiusura per ferie o per altre motivate cause.

Titolo III - Esami di idoneità professionale

Capo I - Norme generali

ART. 23 – FINALITÀ

Il presente titolo disciplina le modalità per il conseguimento dell'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada in attuazione dell'art. 105 comma 3 lett. G del D. Lgs. 112/98 in base alla norma di settore di cui al D.M. n. 338 del 16/04/1996 "Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".

ART. 24 - MODALITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELL' ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. L'attestato di idoneità di cui al comma 1 dell'art. 23 del presente regolamento viene rilasciato:
 - a) previo superamento di apposito esame il cui programma e le modalità di svolgimento sono regolati dal D.M. n. 338/96;
 - b) ai sensi dell'art. 10 L.264/91 e alla circ. 18 gennaio 1999 n.2/99 lett. b), a coloro che, alla data del 5 settembre 1991, risultino avere esercitato effettivamente da almeno 5 anni l'attività di consulenza automobilistica (e continuino ad esercitare al momento della richiesta dell'attestato), sulla base della titolarità di licenza di pubblica sicurezza, rilasciata ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, N.773), ovvero della titolarità di un rapporto di concessione o di convenzionamento con A.C.I.
 - c) ai sensi del comma 4 art.5 L.264/91 e circ.18 gennaio 1999 n.2/99 lett. a), a richiesta dai dirigenti preposti agli Uffici di assistenza automobilistica degli Automobili Club, purché siano ancora in servizio al momento della richiesta dell'attestato e possano vantare un'anzianità di servizio di almeno 15 anni, nella predetta qualifica, anteriori alla data del 5 settembre 1991.
2. L'esame deve essere sostenuto anche da coloro che, pur esercitando l'attività di consulenza anteriormente al 6 settembre 1991 ed avendo ottenuto la conversione della licenza rilasciata dal Questore, intendano esercitare l'attività presso sedi diverse da quella autorizzata.

ART. 25 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Sono ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 lett. a), b), c), d) e) del presente regolamento e abbiano altresì conseguito, alla data fissata per sostenere l'esame, un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, in conformità al disposto dell'art. 5 comma 2 della legge 8 agosto 1991 n. 264.
2. I soggetti di cui all'art. 4, commi 4 e 5 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, produrranno in sostituzione del diploma di istruzione superiore di secondo grado l'attestato di partecipazione al

corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come reiterato dal comma 1 del medesimo art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11.

Capo II - Commissione esaminatrice e norme di funzionamento

ART. 26 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Gli esami per l'accertamento della idoneità professionale si svolgono dinanzi ad una Commissione nominata con Decreto del Presidente della Provincia.
2. La Commissione, presieduta dal Dirigente pro-tempore del Settore Mobilità e Trasporti o da suo delegato, è così composta:
 - a) un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, designato dal Direttore del Dipartimento Trasporti Terrestri provinciale;
 - b) un esperto nelle materie d'esame.
3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate a personale del Settore Mobilità e Trasporti.
4. Per ogni componente effettivo viene contestualmente designato un supplente.
5. Ai componenti della Commissione è attribuito un compenso, pari a € 200,00 per il Presidente, € 160,00 per i funzionari e € 80,00 per il segretario, escluso le spese previste per legge.

ART. 27 - NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Il Presidente della Commissione esaminatrice, preliminarmente, verifica la regolarità della costituzione della Commissione stessa.
2. La commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti. Il Commissario effettivo o supplente che non si presenta alle sedute della Commissione senza giustificato motivo è revocato con le stesse modalità previste per la nomina. Contestualmente, il Dirigente del Settore trasporti nomina un nuovo Commissario.
3. Il Presidente, i Componenti della Commissione esaminatrice ed il Segretario prendono visione dei nominativi dei concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazione di incompatibilità tra di loro e con i concorrenti - previa lettura ed ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile - incompatibilità derivante dall'essere legati fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado.
4. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente della Commissione riconvoca la Commissione a data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati.
5. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i criteri di attribuzione dei punteggi alle singole prove.
6. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell'inizio della prova, i quesiti da sottoporre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I criteri e le modalità di cui al presente

comma sono formalizzati nei verbali delle Commissioni.

ART. 28 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SESSIONI D'ESAME

1. La Commissione dichiara ammissibili i candidati e demanda al Segretario di provvedere alla loro convocazione, a mezzo lettera raccomandata A/R. La comunicazione deve essere inviata agli interessati almeno quindici giorni prima della data d'esame. A tal fine fa fede la data del timbro postale di partenza. La convocazione deve contenere a pena di nullità l'indicazione esatta della data, del luogo e dell'ora della prova d'esame.

2. Con le medesime modalità deve essere comunicata, motivandola, l'eventuale esclusione dei candidati dalla sessione d'esame. Nella determinazione Dirigenziale dei candidati ammessi deve essere espressamente indicato l'invito al ricorso nelle sedi giurisdizionali competenti.

3. Sostengono le prove d'esame i candidati che abbiano presentato domanda, completa in ogni sua parte, entro la data di scadenza e che siano stati convocati a norma del precedente comma 1.

Capo III- Procedure e svolgimento dell'esame

Art. 29 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell' ammissione all'esame i candidati dovranno presentare al Settore Mobilità e Trasporti della Provincia di Crotone una domanda in bollo, con firma apposta in calce alla medesima, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e corredata della ricevuta del versamento di cui al comma 3.

2. Nella domanda di ammissione all'esame il candidato deve dichiarare:

- cognome e nome;
- codice fiscale;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza;
- cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabilito (art. 35 della Legge 7 Dicembre 1999, n. 472) in Italia;
- di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648/Bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della L. 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso un

procedimento per dichiarazione di fallimento;

- il domicilio o recapito con l'indicazione del numero telefonico per l'invio di eventuali comunicazioni;

- di aver conseguito, alla data fissata per sostenere l'esame, un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, in conformità al disposto dell'art.5 comma 2 della legge 8 agosto 1991 n. 264

3. In allegato alla domanda dovrà essere presentato il bollettino di versamento sul c.c.p n. 583880 di € 100,00 con causale "per spese istruttorie pratica intestato a provincia di Crotona Settore Mobilità e Trasporti - Via M. Nicoletta n.28, 88900 Crotona.

ART. 30 - BANDO PUBBLICO

1. L'esame è fissato in numero 1 (una) sessione annuale.

2. Il dirigente pro - tempore del Settore Mobilità e Trasporti, annualmente, provvede con propria determinazione a fissare la data della sessione annuale d'esame e con lo stesso atto provvede ad indire il bando pubblico che contiene:

a) i requisiti per l'ammissione all'esame;

b) le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame;

c) il modello della domanda;

d) la data della prova;

e) l'indicazione della sede presso la quale si terranno le prove;

f) il programma d'esame ai sensi del D.M. 338/96;

g) l'elenco dei quiz che verranno utilizzati per la prova stessa.

3. La determinazione dirigenziale contenente il bando pubblico verrà pubblicata nell'albo pretorio e sul sito istituzionale della Provincia di Crotona.

ART. 31 - PROVA D'ESAME

1. La prova consisterà in cinque quesiti, per un totale di venticinque quiz, inerenti ciascuna delle seguenti materie:

- nozioni di circolazione stradale,

- nozioni di legislazione sull'autotrasporto,

- disciplina della navigazione e legislazione complementare,

- nozioni di legislazione sul pubblico registro automobilistico

- nozioni di legislazione tributaria afferente al settore.

ART. 32 - ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA

1. Prima della prova d'esame la commissione predispone, per ogni candidato, 25 quiz diversi (riportati in 5 schede, contenenti 5 domande per ogni disciplina oggetto della prova d'esame) e li

inserisce in una busta grande contenente all'interno anche una busta piccola e un foglio bianco. Le schede sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Le stesse, timbrate e siglate dalla segreteria della commissione, vengono chiuse nella busta grande che verrà sigillata e firmata esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

2. Ciascun candidato, nel momento della prova, compilerà i propri dati personali che scriverà nel foglio bianco e inserirà nella busta piccola chiudendola e inserendola all'interno della busta grande.

3. La prova d'esame dura due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.

4. Al termine della seduta d'esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione, per ciascuno, del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede di esame.

5. Con provvedimento dirigenziale si procederà alla ratifica del verbale della Commissione contenente l'elenco dei candidati risultati idonei e si procederà alla pubblicazione dell'elenco stesso nell'Albo Pretorio e nel sito Internet dell'Ente.

6. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa alla prova d'esame verranno custoditi a cura del Segretario della Commissione.

7. Di tutte le operazioni si redige un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

8. Per accedere all'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi e in corso di validità.

9. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli eventuali incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

10. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ente e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

11. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione.

12. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dall'esame. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

13. La Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri o un membro ed il Segretario, devono trovarsi sempre nella sala degli esami. La mancata esclusione

all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

ART. 33 - RILASCIO DELL'ATTESTATO

1. Decorso il termine per l'impugnazione degli atti d'esame, il Settore Mobilità e Trasporti, provvede al rilascio degli attestati agli interessati.
2. Ai fini del rilascio dell'attestato l'interessato, dovrà produrre una marca da bollo di € 14,62.
3. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti di cui al precedente art. 25 il Dirigente procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell'attestato.

TITOLO IV - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 34 – VIGILANZA

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento è affidata alla Provincia e ai Comuni, ai sensi dell'art. 9 della L. 264/91.
2. La vigilanza può essere espletata tramite i vigili provinciali, mediante la collaborazione dei vigili comunali espressamente richiesta dal Servizio Mobilità e Trasporti, previa intesa, anche congiuntamente del personale del Comune e della Provincia, mediante ispezioni alle sedi ed altri accertamenti. La vigilanza sugli studi di consulenza automobilistica è rivolta a perseguire il rispetto delle norme in materia, è inoltre tesa a promuovere una maggiore efficienza degli studi stessi per un miglioramento qualitativo del servizio prestato.
3. Il personale incaricato della vigilanza può accedere in tutti i locali utilizzati per lo studio di consulenza automobilistica, compiere tutti gli accertamenti necessari per verificare il permanere delle condizioni in base alle quali l'esercizio è stato autorizzato e gli elementi che possono pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività.

La vigilanza viene effettuata:

- a) quando occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione e/o revoca, posti in atto dall'Amministrazione Provinciale;
 - b) quando pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività degli studi di consulenza automobilistica;
 - c) quando dagli atti d'ufficio si possa configurare una presunta irregolarità nell'attività.
4. Ai fini della vigilanza, sono ritenuti validi anche eventuali verbali di accertamento redatti da personale ispettivo di altri Enti, quali Istituti Previdenziali, Assistenziali, Ispettorato del Lavoro, Vigili Urbani, Agenti di Polizia, Carabinieri, Motorizzazione Civile, ecc.

In particolare la vigilanza opera:

- a) sulla regolarità dell'esercizio dell'attività;

- b) sull'osservanza delle tariffe minime e massime e degli orari ;
- c) sullo svolgimento in forma esclusiva dell'attività di consulenza automobilistica nei locali sede degli uffici;
- d) sulla regolarità della tenuta del registro-giornale, che deve indicare gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce;
- e) sugli adempimenti previsti per il registro giornale dall'articolo 2215 del c.c.;
- f) sul regolare rilascio all'interessato della ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministero dei Trasporti 08/02/1992;
- g) sulla regolare annotazione sul registro giornale, nello stesso giorno del rilascio, della ricevuta, la quale sostituisce il documento di circolazione del mezzo o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di 30 giorni dalla data di rilascio;
- h) sulla messa a disposizione dell'interessato, entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta, dell'estratto di cui all'art. 92 del Nuovo Codice della Strada.

5. L'opera di vigilanza è parimenti diretta alla repressione dell'attività di consulenza automobilistica "non regolare" o "abusiva" effettuata da soggetti non autorizzati.

6. Il personale incaricato della vigilanza può altresì procedere al sequestro cautelare delle cose confiscabili costituenti il corpo dell'illecito amministrativo.

7. Il verbale, che evidenzia le irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, viene trasmesso all'Ufficio Trasporti della Provincia per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Copia del verbale viene immediatamente consegnata al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8. Il titolare o il legale rappresentante o socio amministratore, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'Amministrazione Provinciale e/o contro deduzioni.

Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'Amministrazione Provinciale diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni.

9. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 8 1' Amministrazione Provinciale adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 9 della L. 264/91, entro i successivi 30 giorni.

10. Con atto dirigenziale l'Amministrazione Provinciale provvederà ad inviare agli uffici pubblici (P.R.A, D.T.T, Prefettura, etc.) l'elenco delle agenzie non funzionanti regolarmente, allo scopo di interdirlene l'accesso, nelle more dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti.

ART. 35 – SANZIONI

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della L. 264/91, il Presidente della Amministrazione Provinciale anche su iniziativa dei Comuni, emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8 della L. 264/91, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 2.582,28 e l'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della L. 264/1991, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 della L. 264/1991 e quando siano accertati gravi abusi nell'espletamento dell'attività. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 a euro 5.164,57, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
3. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della L. 264/91.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della L. 264/91, chiunque esercita l'attività di consulenza automobilistica senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a euro 10.329,14. Ove difetti, altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L.264/91, si applica l'articolo 348 del codice penale.
5. Qualora il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative sono applicate dal giudice congiuntamente alla pena ai sensi dell'art. 24 della L. 689/81.
6. Ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del Codice della strada, chiunque, abusivamente, rilascia le ricevute di cui all'art. 7 della L. 264/91, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 312,97 a € 1.251,89.
7. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 62,59 a €. 250,38.
8. Ai sensi del 4° comma dell'art. 92 del Codice della Strada, le imprese o società di consulenza automobilistica che entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 92, primo comma del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 62,59 a euro 250,38.
9. Ai sensi del comma 3 dell'art. 195 del codice della strada, la misura delle sanzioni amministrative è biennialmente aggiornata in misura pari alla variazione accertata dall' I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo.
10. Con la diffida, il titolare, legale rappresentante o socio amministratore dello studio di consulenza automobilistica, viene formalmente invitato con decorrenza immediata a non proseguire

nella conduzione dell'attività in maniera non conforme alle normative, nonché ad eliminare le irregolarità riscontrate entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni.

11. Con il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, allo studio di consulenza automobilistica è inibito temporaneamente l'esercizio delle attività. Il provvedimento comporta tra l'altro, la chiusura dei locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività di consulenza automobilistica a meno che i medesimi non siano utilizzati per l'attività di autoscuola prevista al comma 4 dell'art. 1 del Decreto 09/11/1992.

12. Con il provvedimento di revoca dell'autorizzazione allo studio di consulenza automobilistica l'esercizio dell'attività è inibito illimitatamente

ART. 36 – INFORMATIVA

1. I procedimenti vengono svolti nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa di legge e dal presente regolamento.

TITOLO V - NORME FINALI

ART. 37 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della L. 264/91, esercitavano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 773/31, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Amministrazione Provinciale anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5 della L.264/91.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della L. 264/91 non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 della L. 264/91 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5 della L. 264/91, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale, nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono comunque proseguire l'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della L. 264/91.

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai 1 e 2 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di idoneità dei locali e di adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) della L. 264/91.

4. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. 264/91, può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.

5. I soggetti individuati dai commi 1 e 2 del presente articolo dovranno inoltrare, ove non vi abbiano ancora provveduto, domanda di conversione.

6. Il presente regolamento si applica anche all'attività di rilascio di certificazione per conto terzi e gli adempimenti ad essi connessi, se previsti, alla data del 5 settembre 1991, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme generali vigenti ed alle specifiche normative emanate dal Ministero dei Trasporti.

Quadro Normativo

Legge 08/08/1991 n. 264, " Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Legge 4/1/1994 n. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi.

Art. 2 D.L. n. 501 del 25.11 1995 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. del 5.1.1996 n. 11;

Legge 01/12/1986 n. 870, " Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti";

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", art.123, comma 13 e art. 92;

R.D. 18 giugno 1931 n. 773, Art.115;

D.M. 9.11.1992 "Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività";

D.M. 9.12.1992 "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" ;

D.M. 8.2.1992. " Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida";

D.P.R. 16/12/1992, n. 495, " Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", art. 337 - Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici;

D.M. 16 marzo 1996, n. 338, " Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di

svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" ;

Circ. 20 Novembre 1996, n. 146/96 ;

D.M. 1° Aprile 2000, n.127 "Regolamento concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"; Legge 7/12/1999 n. 472 art. 35 "Interventi nel Settore dei Trasporti" ;

Circolare prot. 1888/4307 del Ministero dei Trasporti Direzione Generale della M.C.T.C. che regola l'accesso agli sportelli della M.C.T.C. per il disbrigo di pratiche auto;

Circ. 18 gennaio 1999, n.2/99 " Artt. 5, comma 4, e 10, comma 2, L. 8 agosto 1991 n. 264. Rilascio a domanda attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Circ. 2 maggio 2001, n.128/M360 " Art. 5, legge 8 agosto 1991, n.264. Sessione d'esami per il conseguimento degli attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" .